

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 145/65/2011

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Ma. Gi., titolare della ditta individuale Gelateria Caffetteria il Girasole di Ma. Gi., ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova relativamente a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2005.

L'oggetto del contendere riguardava la rideterminazione del reddito di impresa dichiarato con il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati.

In sede di ricorso la parte eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e nel merito sosteneva l'infondatezza dell'operato dell'ufficio, rilevando tra l'altro di essere congrua rispetto agli studi di settore.

La Commissione adita ha accolto parzialmente il ricorso, con compensazione di spese, determinando i ricavi relativi alla voce "caffetteria-lievito" in Euro 32.912,00. "gelateria" in euro 53.700.00. "panini" in Euro 7.679,94, confermando i ricavi accertati per le altre tipologie di attività. Il primo giudice rilevava che l'atto impositivo era idoneamente motivato e che in punto di fatto la parte aveva contestato solo alcune delle voci accertate. Nel merito, evidenziava che i ricarichi applicati dall'ufficio risultavano congrui e realistici, pur con i limiti esposti in motivazione.

Contro tale sentenza appella parte contribuente eccependo l'inutilizzabilità dell'accertamento analitico - induttivo nei confronti del soggetto congruo e coerente rispetto agli studi di settore e, in ogni caso, che l'accertamento così espletato non è suffragato da presunzioni gravi, precise e concordanti. Quanto alle singole voci, rileva che errata è la determinazione della voce gelateria. che non tiene conto del fatto che il destrosio è destinato a utilizzazioni ulteriori rispetto alla preparazione della base - gelato. Per caffetteria e lieviti evidenzia che la differenza tra il dichiarato e quanto stabilito dalla Commissione è meno di 1.700 Euro. Per i vini, contesta l'applicazione al 2005 del prezzo al bicchiere relativo all'anno in cui è stata eseguita la verifica. Per le bevande analcoliche. aperitivi e acqua, non contesta la ricostruzione dell'ufficio. che si discosta dal dichiarato per poco più di mille euro. Per la birra l'ufficio ha riconosciuto la correttezza dell'operato della parte. Contesta invece quantità e prezzi di somministrazione sia con riferimento ai liquori sia ai panini. Quanto ai prodotti da banco, rileva un errore di calcolo nella quantificazione del ricavo e comunque afferma trattarsi di prodotti normalmente offerti gratuitamente in accompagnamento ad altri prodotti somministrati.

Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga annullato l'avviso di accertamento o in subordine che il recupero venga contenuto nel 5-10%. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza. Si costituisce in giudizio con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova osservando che l'accertamento è basato su elementi talmente attendibili. aravi e concordanti da sostituire le risultanze derivanti dallo studio di settore. strumento eli natura statistica e presuntiva. Nel merito, rileva che per l'attività di gelateria è la stesa parte ad avere calcolato il rapporto medio base/gelato nella misura del 73% applicato nell'accertamento. In relazione ai vini sostiene che i prezzi applicati sono troppo bassi rispetto ai prezzi di mercato e alla qualità dei vini somministrati, mentre il numero di somministrazioni è già stato ridotto. Inoltre, sia per i vini che per i liquori la parte non ha prodotto copia dei listini di vendita o delle fatture di acquisto delle bevande. Ribadisce la correttezza del proprio operato per i panini e per la vendita dei prodotti da banco. In via incidentale contesta il riconoscimento di una percentuale di sfridi nelle lavorazioni del

gelato, nella preparazione dei panini e dei prodotti di caffetteria senza indicare come queste percentuali sono state ottenute.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

MOTIVAZIONE

La Commissione osserva preliminarmente che la congruità rispetto agli studi di settore non è ex se ostativa all'accertamento analitico - induttivo. trattandosi di limitazione che non è indicata in disposizioni di legge. La stessa giurisprudenza richiamata dalla parte si riferisce in realtà alla diversa fattispecie dell'applicazione dei parametri rispetto agli studi di settore, a fronte dei quali costituiscono presunzione semplice di grado inferiore perché meno precisi.

Nel merito delle singole riprese, va evidenziato che la contribuente ha prestato acquiescenza ai recuperi D01 e D02, ne vi è motivo di contesa sulla voce D03 per la quale è stato confermato il valore dichiarato dalla parte.

L'appello deve essere invece accolto con riferimento ai recuperi D04 e D05. Sul punto, l'accertamento dell'ufficio appare non idoneamente provato laddove ridetermina i ricavi sulla base di prezzi dei prodotti non relativi all'anno oggetto di accertamento, ma applicando quelli riscontrati al momento della verifica effettuata nel 2008 e successiva di ben tre anni rispetto al periodo in contestazione.

Le ragioni della parte non possono essere invece accolte in relazione alla voce D06. per la quale ella presuppone un utilizzo di prodotto (prosciutto) più che doppio rispetto a quello accertato e che appare oggettivamente non in linea con le farciture dei panini ordinariamente riscontrabili in attività simili. Non provate risultano le argomentazioni di parte contribuente circa la destinazione gratuita dei prodotti da banco. Infine, quanto alla gelateria il recupero va confermato dato che la percentuale di destrosio è stata determinata in sede di accertamento in contraddittorio con la parte e che il relativo rapporto tra base e gelato non può mutare in misura considerevole dato che la ricetta non è ampiamente modificabile a pena di alterazione del prodotto.

Deve essere altresì respinto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle percentuali di "sfrido". La Commissione Provinciale ha specificato le ragioni che l'hanno indotta a riconoscere l'oggettiva esistenza di sfridi, precisando peraltro la difficoltà a una loro quantificazione postuma differente rispetto a quella proposta da parte contribuente. Nella propria impugnazione l'Ufficio non contesta l'assunto del primo giudice circa l'esistenza degli sfridi, la cui esistenza deve pertanto essere confermata. Ma l'Amministrazione Finanziaria neppure propone una misura degli sfridi alternativa rispetto a quella applicata dalla Commissione. Per l'effetto, non risultano forniti elementi tali da consentire una riforma sul punto del procedimento di primo grado.

La Commissione osserva altresì che, stante la complessità della materia del contendere e data la parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del Giudizio.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza appellata annulla la ripresa D04 somministrazione di vini e D05 somministrazione altre bevande alcoliche. Conferma nel resto. Spese compensate.